Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **ROMA - Martedì, 28 aprile 1931 - ANNO IX** — **Numero 97**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.: A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 5. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82 — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Talo, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Milano il II Congresso internazionale di tecnica sanitaria e di igiene urbanistica, con relativa Mostra.

Con decreto 28 marzo 1931-IX di S. E. il Capo del Governo registrato alla Corte dei conti il 14 aprile detto anno, al registro n. 3 Finanze, foglio n. 205, l'apposito Comitato organizzatore stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-leggi 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, il II Congresso internazionale di tecnica sanitaria e di igiene urbanistica, con relativa Mostra, in Milano.

(1738)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 633.

LEGGE 9 aprile 1931, n. 361.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 agosto 193 n. 1162, recante agevolazioni fiscali per le cambiali emesse a copertura di esportazioni con accettazioni bancarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 agosto 1930 n. 1162, contenente agevolazioni fiscali per le cambiali emesse a copertura di esportazioni con accettazioni bancarie autorizzate, con l'aggiunta dei seguenti articoli:

Art. 4-*bis*. — Le banche autorizzate ai sensi dell'art. possono subordinare l'accettazione al rilascio di tratte su l'acquirente della merce esportata, emesse o girate a favore delle banche stesse.

Anche a queste tratte sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, compresa la riduzione della tassa di cui all'art. 1, a condizione che in esse sia fatta menzione delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono pertinenti. Agli effetti della riduzione della tassa, le tratte su

dette dovranno essere esibite agli uffici del registro insieme alle cambiali di cui all'art. 1.

Art. 4-*ter*. — Nel contesto delle tratte di cui all'articolo precedente può essere apposta la clausola di cessione del credito dell'esportatore verso l'acquirente della merce indicandone gli estremi.

La cessione acquista piena efficacia anche di fronte ai terzi con la notificazione fattane al trattario.

La notificazione può essere fatta anche a mezzo di lettera raccomandata e deve contenere la trascrizione esatta della cambiale e di ogni indicazione che in essa si trova.

Il trattario, dopo la notificazione della cessione, non può validamente liberarsi che pagando al possessore della cambiale verso ritiro della stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **634.**

LEGGE 9 aprile 1931, n. **369.**

Modificazione all'art. 21 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La lettera *b*) del secondo comma dell'art. 21 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, è abrogata e sostituita dalla seguente:

« *b*) il Ministro, il Sottosegretario di Stato, nonchè il segretario generale od il capo di Gabinetto. Però il numero complessivo degli ufficiali che potranno essere collocati fuori quadro organico per effetto di questa disposizione non dovrà in nessun caso essere maggiore di due ».

Art. 2.

La presente legge ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **635.**

LEGGE 9 aprile 1931, n. **370.**

Istituzione di un « reparto ottico » presso il Regio arsenale de La Spezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È costituito presso il Regio arsenale militare marittimo de La Spezia un « reparto ottico », cui spetta provvedere agli impianti, esperienze, collaudi, manutenzione e riparazione del materiale ottico.

Fanno parte del reparto un laboratorio ottico ed una officina.

La direzione del reparto è affidata ad un ufficiale del Corpo delle armi navali, il quale, a sua volta, dipende dal direttore delle armi ed armamenti navali.

Art. 2.

Presso lo stesso Regio arsenale militare marittimo è istituito un « ufficio studi e ricerche scientifiche », cui spetta provvedere agli studi, ricerche, esperienze ottico-scientifiche, alla compilazione di monografie, ed a tutti quei lavori che il direttore delle armi ed armamenti navali, dal quale l'ufficio direttamente dipende, ritenga di affidargli, fornendo, di volta in volta, il materiale e gli strumenti necessari.

Art. 3.

Il posto di direttore del laboratorio ottico presso il Regio arsenale de La Spezia, istituito col R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 203, è soppresso.

È istituito, presso lo stesso Regio arsenale, il posto di capo dell'Ufficio studi e ricerche ottico-scientifiche, appartenente al gruppo *A*, grado 8°, dell'ordinamento gerarchico.

Art. 4.

L'attuale direttore del laboratorio ottico presso il Regio arsenale militare marittimo de La Spezia assume il titolo e le funzioni di capo dell'Ufficio studi e ricerche ottico-scientifiche.

Art. 5.

Le modificazioni da apportare eventualmente alla organizzazione degli uffici di cui alla presente legge, nonchè all'impiego del capo dell'Ufficio studi e ricerche ottico-scientifiche saranno disposte con decreto Reale su proposta del Ministro per la marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SIRIANNI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 636.

REGIO DECRETO 12 marzo 1931, n. 356.

Modifica della convenzione per l'istituzione della Regia scuola superiore di architettura in Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, art. 32, e il R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214, articoli 15 e 30, primo comma;

Visto il R. decreto 19 luglio 1929, n. 1578, che approva la convenzione per la istituzione di una Scuola superiore di architettura in Torino;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119, art. 11, e la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Viste le deliberazioni in data 18 gennaio 1930 del preside della provincia di Torino; 27 gennaio 1930 dell'Amministrazione provinciale di Alessandria; 3 febbraio 1930 del podestà di Torino; 7 febbraio 1930 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di San Paolo di Torino; 11 marzo 1930 del Rettorato della provincia di Vercelli, e 20 giugno 1930 del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino che approvano la proposta variante;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 12 della convenzione per la istituzione della Regia scuola superiore di architettura stipulata in Torino il giorno 9 luglio 1929 (anno VII) fra i Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione, le provincie di Torino, di Alessandria, e di Vercelli, il comune di Torino e la Cassa di risparmio di Torino, l'Istituto di San Paolo di Torino ed approvata con R. decreto 19 luglio 1929, n. 1578, è sostituito con il seguente:

« Il rendiconto consuntivo della Scuola è dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmesso direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità.

« Un riassunto del rendiconto predetto è trasmesso al Ministero dell'educazione nazionale per conoscenza ».

Art. 2.

L'art. 14 della stessa convenzione è sostituito con il seguente:

« Sino a che continui a corrispondersi l'aggiunta di famiglia al personale di ruolo governativo, la medesima sarà corrisposta, con le stesse norme, al personale della Regia scuola di architettura.

« Alla spesa relativa lo Stato concorrerà in misura proporzionale al contributo che esso paga per mantenere la Scuola ».

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 307, *foglio* 63. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 637.

REGIO DECRETO 23 marzo 1931, n. 362.

Autorizzazione ad alcuni Comuni, considerati luoghi di cura, soggiorno e turismo, a riscuotere le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 (sub 9, lett. *d*) del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141;

Viste le richieste avanzate da varî Comuni per avvalersi della disposizione suaccennata;

Visti il R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765 (art. 3) ed i decreti del Nostro Ministro per l'interno in data 16 aprile e 30 novembre 1926, 8 marzo e 28 ottobre 1927, 30 giugno 1928, 25 aprile 1929 e 21 aprile 1930, in base ai quali i Comuni appresso indicati vanno considerati come luoghi di cura, soggiorno e turismo;

Visto il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzati ad applicare le imposte di consumo con le aliquote stabilite: per la classe prima, lettera *B*, i comuni di Ravenna e Siracusa; per la classe seconda i comuni di Assisi, Chiavari, Frascati, Salsomaggiore, San Benedetto del Tronto e Senigallia; per la classe terza i comuni di Anzio, Arco, Bagni della Porretta, Bellagio, Bordighera, Bressanone, Cattolica, Collio, Finale Ligure, Fiuggi, Forte dei Marmi, Francavilla al Mare, Gardone Riviera, Gargnano, Grado, Grottammare, Iseo, Levico, Loano, Loreto, Montecatini-Terme, Nettuno, Porto San Giorgio, Postumia, Riccione, Roncegno, San Pellegrino e Sestola.

Art. 2.

È approvata la unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, con la quale è stabilita la misura del maggior provento, al netto delle spese di riscossione, derivante dall'autorizzazione di cui al precedente articolo e che i Comuni, nominati nella tabella stessa, dovranno devolvere a favore della Azienda autonoma di cura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 65. — MANCINI.

TABELLA ALLEGATA.

Misura del maggior provento, al netto delle spese di riscossione, derivante dall'applicazione delle aliquote delle imposte di consumo della classe superiore (art. 16 sub 9 lettera d) del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141), che i Comuni appresso indicati dovranno devolvere a favore dell'Azienda autonoma di cura:

Assisi	L. 25.000
Chiavari	il 10 per cento
Frascati	L. 70.000
San Benedetto del Tronto	il 50 per cento
Senigallia	il 50 per cento
Anzio	il 40 per cento
Bagni della Porretta	tutto il maggior provento
Bellagio	tutto il maggior provento
Bordighera	il 10 per cento
Cattolica	il 10 per cento
Collio	tutto il maggior provento
Finale Ligure	il 50 per cento
Forte dei Marmi	tutto il maggior provento
Grottammare	il terzo del maggior provento
Iseo	tutto il maggior provento
Loano	il 50 per cento
Nettuno	il 10 per cento
Roncegno	il 30 per cento
Sestola	tutto il maggior provento

Roma, addì 23 marzo 1931 - Anno IX

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 638.

REGIO DECRETO 30 marzo 1931, n. 363.
Autorizzazione alla Società Telefonica Tirrena, con sede in Firenze, ad emettere obbligazioni anche oltre il limite del capitale versato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 520, che reca agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle Società per azioni oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio;

Veduto il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2734, che fissa le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge predetto;

Veduta la documentata domanda in data 25 giugno 1930 della Società Telefonica Tirrena (T.E.T.I.) con sede in Firenze, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 2 del predetto Regio decreto-legge, la facoltà di emettere obbligazioni oltre il limite del capitale versato;

Considerato che secondo l'ultimo bilancio approvato la Società istante ha un capitale versato e tuttora esistente di L. 75.000.000;

Considerato che la T.E.T.I. ha già emesso in data 1° gennaio 1928 obbligazioni non ipotecarie per L. 60.000.000;

Considerato altresì che secondo il bilancio al 31 dicembre 1929 la esposizione debitoria non consolidata della T.E.T.I., escluso il debito di ammortamento verso lo Stato, ammontante a L. 51.065.250,20, è al netto delle attività liquide, di L. 99.380.418,49;

Considerato che la progettata emissione di obbligazioni è diretta a consolidare il debito fluttuante della T.E.T.I. ed a fornire alla stessa i mezzi per provvedere ad un più largo sviluppo degli impianti telefonici, il che si rende opportuno nell'interesse della economia nazionale;

Vista la tabella tipo di ammortamento del prestito obbligazionario, presentata dalla Società in allegato alla domanda 25 giugno 1930, per la emissione in una o più volte di obbligazioni non ipotecarie per un ulteriore importo complessivo di L. 90.000.000;

Visto il parere favorevole dato dai Ministri per le finanze e per le comunicazioni, rispettivamente con lettere 21 febbraio 1931, n. 1023, e 15 marzo 1931, n. 1155842;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società Telefonica Tirrena (T.E.T.I.), con sede in Firenze, è autorizzata ad emettere in una o più volte obbligazioni non ipotecarie fino all'importo di L. 90.000.000 in aggiunta a quelle già emesse per l'importo di L. 60.000.000, anche oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio.

Art. 2.

È fatto obbligo alla Società Telefonica Tirrena di dare avviso delle singole emissioni delle obbligazioni predette, mediante annunzio da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Il ricavato delle emissioni delle obbligazioni di cui al precedente art. 1 dovrà essere destinato alla estinzione di altrettanti debiti che la T.E.T.I. ha in essere alla data del presente decreto.

Dell'adempimento di tale obbligo dovrà essere data dimostrazione ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze entro il termine di otto mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'annunzio di cui all'art. 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 66. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 639.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1963.

Approvazione dello statuto del Regio istituto superiore agrario di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Visto il regolamento approvato con il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135;

Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;

Viste le proposte delle autorità accademiche del Regio istituto superiore agrario di Perugia;

Udito il Consiglio superiore della educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto del Regio istituto superiore agrario di Perugia, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 57. — FERZI.

Statuto del Regio istituto superiore agrario di Perugia.

Art. 1.

Il Regio istituto superiore agrario di Perugia ha lo scopo di promuovere il progresso delle scienze agrarie e di impartire la coltura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni agrarie.

Dopo un corso di studi della durata di quattro anni l'Istituto conferisce la laurea in scienze agrarie.

Art. 2.

All'Istituto sono annessi:

1° il Regio osservatorio fitopatologico, regolato dalla legge 26 giugno 1913, n. 888, e dal regolamento 12 marzo 1916, n. 723, per l'esecuzione della legge stessa;

2° il laboratorio di tecnologia chimico-agraria con funzione di stazione sperimentale, regolato dal R. decreto 25 agosto 1919, n. 1580;

3° il servizio della metereologia agraria, istituito con legge 7 aprile 1921, n. 500.

Potranno venire annessi all'Istituto anche altre istituzioni o servizi di interesse scientifico o di pubblica utilità, purchè in armonia con lo scopo dell'Istituto.

Art. 3.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1. Chimica generale e inorganica;
2. Chimica organica;
3. Chimica analitica qualitativa;
4. Botanica generale;
5. Botanica sistematica;
6. Zoologia ed anatomia comparata;
7. Litologia e geologia applicate;
8. Complementi di fisica;
9. Complementi di matematica ed esercitazioni di disegno;
10. Chimica agraria;
11. Patologia vegetale;
12. Entomologia agraria;
13. Ecologia agraria;
14. Anatomia e fisiologia del bestiame;
15. Economia politica;
16. Topografia;
17. Costruzioni rurali;
18. Genetica;
19. Coltivazioni agrarie erbacee;
20. Alpicoltura;
21. Microbiologia agraria e tecnica;
22. Ezoognosia;
23. Tecnologia chimico-agraria;
24. Meccanica agraria;
25. Economia agraria;
26. Legislazione agraria;
27. Nozioni di igiene;
28. Coltivazioni agrarie legnose;
29. Zootecnia;
30. Bachicoltura e apicoltura;
31. Idraulica;
32. Estimo rurale e contabilità agraria.

Sono semestrali: chimica analitica qualitativa - botanica sistematica - alpicoltura - topografia - costruzioni rurali - nozioni d'igiene - bachicoltura e apicoltura; tutti gli altri insegnamenti sono annuali, ad eccezione della chimica agraria che è biennale.

Gli insegnamenti della chimica generale inorganica e della chimica organica sono impartiti in un corso unico di cinque ore settimanali.

Il Consiglio accademico stabilisce l'ordine degli studi, che viene pubblicato con il manifesto annuale.

Art. 4.

I corsi cattedratici sono completati da dimostrazioni pratiche ed esercitazioni da tenersi nei laboratori dell'Istituto, nei campi sperimentali a questi annessi e nelle aziende collegate.

Art. 5.

Per le materie di applicazione, durante il quarto anno di corso, oltre alle esercitazioni di cui all'articolo precedente, sono obbligatori sopraluoghi nelle aziende agrarie collegate o annesse all'Istituto nei giorni indicati nell'orario, ed eventualmente escursioni e viaggi d'istruzione.

Art. 6.

Al fine di avviare gli studenti alla pratica professionale, oltre ai sopraluoghi di cui all'art. 5, sarà fatto obbligo, agli effetti dell'ammissione al quarto corso, a coloro che abbiano compiuto il terzo anno, di risiedere in una delle principali aziende per il periodo compreso fra la fine della sessione

estiva di esami del terzo corso e l'inizio del successivo anno scolastico.

Il direttore, udito il Consiglio accademico, e d'accordo col presidente della fondazione agraria, stabilirà il programma per detto periodo.

Art. 7.

Durante il periodo di permanenza degli studenti nella azienda, di cui all'art. 6, soggiornerà con essi uno degli assistenti di materie applicative dell'Istituto, scelto dal direttore, sentito il Consiglio accademico.

Art. 8.

Il direttore dell'Istituto, d'accordo con il presidente della fondazione, prenderà le opportune disposizioni affinchè i sopraluoghi e il soggiorno nelle sopraindicate tenute abbiano ad effettuarsi, compatibilmente coll'ordinamento delle aziende, nelle più favorevoli condizioni e col minor aggravio possibile per gli studenti.

Art. 9.

Sono ammessi ad iscriversi come studenti coloro che hanno superato l'esame di maturità del liceo classico o del liceo scientifico.

Art. 10.

Nessuno, che non abbia frequentato scuole superiori agrarie, può essere iscritto ai corsi superiori al secondo.

Su l'iscrizione di studenti provenienti da altre Scuole o Facoltà universitarie, o di laureati in altre discipline, delibera il Consiglio accademico di volta in volta. Gli iscritti debbono mettersi in regola con gli esami, secondo le prescrizioni del Consiglio accademico.

Art. 11.

Per ottenere l'immatricolazione ed iscrizione come studente occorre presentare al direttore domanda in carta legale con indicazione del nome dello studente e dei suoi genitori, del luogo di nascita e del domicilio della famiglia.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita debitamente legalizzato;

b) diploma di maturità;

c) quietanza di pagamento della tassa di immatricolazione.

Per l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo, alla domanda debbono essere unite le quietanze di pagamento della prima rata di tassa annuale di iscrizione e della tassa di laboratorio.

Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 1° agosto al 5 novembre. Solo per giustificati motivi possono essere accettate domande presentate dopo detto termine ed in ogni caso non oltre il 30 novembre.

Art. 12.

All'atto dell'immatricolazione viene rilasciata allo studente la tessera che vale per l'intero corso. Essa contiene le generalità dello studente, è bollata a secco e porta le firme del direttore e del segretario-capo.

Art. 13.

Gli stranieri, gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, qualora intendano giovarsi delle disposizioni di cui all'articolo 29 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, debbono presentare al direttore:

a) domanda di immatricolazione e di iscrizione all'anno di corso cui aspirano;

b) documenti relativi agli studi compiuti all'estero, sia nelle scuole secondarie, sia nelle Università od Istituti di grado universitario;

c) documenti relativi alle loro generalità personali. I documenti dovranno essere vidimati dalle autorità diplomatiche italiane.

Con definitivo provvedimento del direttore è resa esecutiva la deliberazione del Consiglio accademico circa l'immatricolazione e l'ulteriore svolgimento della carriera scolastica dell'interessato.

Art. 14.

Coloro che siano forniti di titoli accademici, conseguiti presso analoghi Istituti superiori stranieri di maggior fama, possono chiedere di sostenere l'esame di laurea. Su tali domande il Consiglio accademico delibera caso per caso, e, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami speciali e generali sostenuti all'estero, può concedere all'interessato dispensa parziale dagli esami speciali prescritti.

Art. 15.

I professori si accertano della assiduità, diligenza e profitto degli studenti nel modo che credono più opportuno.

Durante il periodo di avviamento alla pratica professionale di cui all'art. 6, la frequenza ed il profitto degli allievi verranno accertati dal direttore dell'Istituto nel modo che crederà più opportuno.

Art. 16.

I corsi sono pubblici; tuttavia ai corsi impartiti a titolo privato, ove lo richiedano i liberi docenti, e alle esercitazioni vengono ammessi soltanto gli studenti regolarmente iscritti.

Art. 17.

Tutte le tasse e sopratasse, tranne la tassa di laurea, devono essere versate alla Cassa di risparmio di Perugia, tesoriere dell'Istituto.

Gli studenti debbono inoltre pagare contributi di laboratorio, il cui ammontare, per ciascun anno di corso, è fissato dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione stabilirà altresì l'ammontare degli eventuali depositi che gli studenti debbono fare per garanzia di materiale ricevuto in consegna.

Gli stranieri godono di parziale riduzione delle tasse di immatricolazione e di iscrizione e delle sopratasse di esame ma non dei contributi di laboratorio.

Art. 18.

La tassa d'immatricolazione deve essere pagata in una sola volta e la relativa quietanza deve accompagnare la domanda di iscrizione.

La tassa di iscrizione annuale e il contributo di laboratorio possono pagarsi in due rate uguali, di cui una non oltre cinque giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione, l'altra non più tardi del 31 maggio.

La sopratassa annuale per gli esami speciali deve essere pagata all'atto dell'iscrizione ai primi esami.

La tassa di laurea e la sopratassa per esami di laurea debbono pagarsi alla presentazione della domanda di ammissione a sostenere gli esami di laurea.

Art. 19.

L'anno accademico comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. Il periodo delle lezioni comincia il 15 novembre e termina il 15 giugno.

Il Consiglio accademico può, per giustificati motivi, spostare di non oltre 15 giorni il principio e la fine delle lezioni.

Art. 20.

Per gli studenti che, compiuto il terzo anno, ottengono la iscrizione al quarto, il periodo delle vacanze estive si riduce a circa un mese, poichè, secondo il disposto dell'art. 6, essi debbono avviarsi alla pratica professionale mediante permanenza nel periodo agosto-ottobre in una delle aziende collegate.

Art. 21.

L'orario delle lezioni viene stabilito dal Consiglio accademico in fine d'anno per l'anno successivo.

Il Consiglio stesso può modificarlo in una delle prime adunanze, non oltre il 15 novembre, dopo di che l'orario diviene definitivo e, solo per gravi motivi, potrà ancora essere modificato, uditi i professori interessati.

Art. 22.

Gli esami sono:

a) di profitto o speciali per singole materie;

b) di laurea.

Per tutti i corsi elencati nell'articolo 3 sono obbligatori gli esami di profitto.

Per gli esami di profitto si osserverà l'ordine di precedenza che sarà stabilito dal Consiglio accademico.

Art. 23.

Gli esami di tutte le categorie si dànno in due sessioni: una estiva alla chiusura annuale dei corsi, l'altra autunnale all'inizio del nuovo anno accademico.

Non è consentita alcuna sessione di esami in altra epoca dell'anno.

Art. 24.

Gli esami di profitto o speciali sono dati avanti a Commissioni stabilite dal Consiglio accademico; esse sono composte di tre membri, fra cui il professore della materia, e sono presiedute dal professore che avrà designato il Consiglio accademico.

In caso d'impedimento, il direttore, d'accordo col professore della materia, provvederà per le necessarie supplenze.

Possono far parte delle Commissioni per gli esami speciali i professori di ruolo, gli incaricati, ed i liberi docenti.

Per l'ammissione agli esami speciali è necessario avere ottenuta la firma di frequenza e di profitto.

Agli studenti, che abbiano mancato di assiduità o diligenza, può essere negata, per deliberazione del Consiglio accademico, resa esecutiva dal direttore, su motivata proposta dei rispettivi professori, l'ammissione all'esame di profitto nelle materie per le quali si sia accertata la negligenza.

Art. 25.

Gli esami di profitto sono orali, ma possono essere integrati da prove pratiche, su proposta dei professori e deliberazione del Consiglio accademico. Il voto sarà sempre unico per le varie prove. La votazione è segreta.

Ogni commissario dispone di dieci punti; perciò la votazione risulterà in trentesimi.

Per ottenere l'approvazione l'esaminato dovrà conseguire almeno 18/30.

In caso di pieni voti assoluti il presidente della Commissione può proporre la lode, che però viene concessa solo ad unanimità.

Dell'esame viene redatto verbale firmato dall'intera Commissione; il presidente ne comunica immediatamente l'esito.

Lo studente che si ritiri durante l'esame è considerato riprovato.

Art. 26.

Per il conseguimento della laurea dovranno essere superati gli esami delle materie indicate nell'art. 3.

Art. 27.

L'esame di laurea consiste:

1° nella discussione orale di una dissertazione scritta originale su argomento scelto dal candidato fra le discipline insegnante nell'Istituto;

2° nella discussione orale sostenuta dal candidato sopra uno fra due quesiti da lui presentati;

3° in una prova pratica in una o due materie indicate dal Consiglio accademico.

Art. 28.

La dissertazione scritta dovrà essere presentata, contemporaneamente ai titoli dei quesiti scelti da ciascun candidato, un mese avanti la data dell'esame di laurea; il Consiglio accademico, 15 giorni avanti, delibererà sull'accettazione o meno e indicherà la materia o le materie in cui si dovrà svolgere la prova pratica.

Art. 29.

La Commissione per gli esami di laurea viene costituita di undici membri; in caso di assenza o di impedimento di qualche professore può essere costituita di un numero inferiore di membri, ma non mai meno di sette. Di regola i membri della Commissione stessa debbono rivestire la qualità di professori ufficiali; è chiamato a farne parte almeno un libero docente.

La Commissione è designata dal Consiglio accademico e presieduta dal direttore dell'Istituto; in assenza di questo, dal professore stabile più anziano.

Al termine delle prove per ciascun candidato viene fatta la votazione complessiva.

Ogni commissario dispone di 10 voti. La somma dei voti sarà espressa su 110, anche se il numero dei commissari sia minore di 11; le frazioni vanno a beneficio del candidato. In caso di pieni voti assoluti, il presidente può proporre la lode, che però viene concessa solo ad unanimità di voti.

Sul diploma di laurea viene indicato il voto conseguito nel relativo esame ed è fatta menzione della lode qualora venga concessa.

Art. 30.

I corsi dei liberi docenti hanno effetti legali quando siano impartiti secondo le disposizioni generali contenute nel presente statuto e possono tener luogo dei corsi ufficiali quando siano dichiarati pareggiati dal Consiglio accademico. I corsi pareggiati devono essere, per estensione di materia, per durata e per numero di ore settimanali d'insegnamento uguali ai corrispondenti corsi ufficiali.

Art. 31.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite con le seguenti sanzioni:

1° ammonizione;

2° interdizione temporanea da uno o più corsi;

3° sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;

4° esclusione temporanea dall'Istituto.

Art. 32.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal direttore sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo spetta al Consiglio accademico ed in seguito a relazione del direttore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio accademico, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere sentito dal Consiglio.

Il giudizio del Consiglio accademico è inappellabile.

Art. 33.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal direttore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui al numero 4 viene inoltre data comunicazione a tutti gli Istituti superiori ed a tutte le Università del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altri Istituti superiori o Università sono integralmente applicate nell'Istituto se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi iscritto.

Art. 34.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo, abbiano, anche fuori dell'edificio dell'Istituto, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 35.

Il Consiglio accademico potrà dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua infortuni agricoli per la Basilicata con sede in Potenza e nomina di un commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni e il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, e successive modificazioni, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;

Veduto lo statuto della Cassa mutua infortuni agricoli per la Basilicata, con sede in Potenza, approvato con R. decreto 23 settembre 1926, modificato con i Regi decreti 28 giugno 1928 e 26 marzo 1931;

Veduta la nota n. 345/12 Gab. del 21 marzo 1930 del prefetto di Potenza;

Ritenuto che per le ragioni esposte dal Prefetto nella predetta nota n. 345/12 è necessario sciogliere il Consiglio di amministrazione della Cassa mutua predetta, e nominare un Regio commissario;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci della Cassa mutua infortuni agricoli per la Basilicata, con sede in Potenza, sono sciolti.

Art. 2.

È nominato commissario per la durata di mesi tre l'avvocato Edoardo Giuliani, con i poteri tutti del presidente e del Consiglio di amministrazione.

Alla fine del suo mandato il commissario predetto provvederà alla convocazione dell'assemblea dei delegati per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1931 - Anno IX
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 137. — BETTAZZI.

(3021)

REGIO DECRETO 12 marzo 1931.

Approvazione della nomina del presidente dell'Associazione nazionale sindacale fascista fra dirigenti di aziende bancarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione generale bancaria fascista, approvato con Nostro decreto 10 marzo 1927, numero 381;

Visto lo statuto dell'Associazione nazionale sindacale fascista fra i dirigenti di aziende bancarie, approvato con Nostro decreto 13 marzo 1930, n. 346;

Vista la lettera 14 febbraio 1931, n. 1693, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'on. avv. Alfredo Bruchi, deputato al Parlamento, a presidente della menzionata Associazione ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina dell'on. avv. Alfredo Bruchi, deputato al Parlamento, a presidente dell'Associazione nazionale sindacale fascista fra dirigenti di aziende bancarie.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1931 - Anno IX
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 124. — BETTAZZI.

(3022)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1931.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Agostino Marella di Adolfo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Agostino Angelo Michele Cesare Marella, nato a Torino l'11 aprile 1896 da Adolfo e da Amelia Biedermann, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Agostino Angelo Michele Cesare Marella il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 31 marzo 1931 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Agostino Angelo Cesare Marella il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(1743)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1931.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Maddalena Morel di Giulio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Maddalena Clementina Adriana Morel, nata a Torino il 17 settembre 1906 da Guido e da Giuseppa Garino, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Maddalena Clementina Adriana Morel il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 31 marzo 1931 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Maddalèna Clementina Adriana Morel il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(1744)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1931.

Norme per la riscossione e versamento della riduzione del 12 per cento degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche e dei procuratori del registro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 24 febbraio 1922, n. 4108;

Vista la legge sulle tasse ipotecarie 30 dicembre 1923, n. 3272;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Viste le istruzioni di contabilità per l'Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari approvate con decreto Ministeriale 7 aprile 1888;

Ritenuta la necessità di emanare norme precise per la riscossione degli emolumenti spettanti ai conservatori delle ipoteche indicati nella lettera *A*, nn. 3, 4 e 5, tabella *D*, allegata alla legge sulle tasse ipotecarie, e per il versamento della riduzione del 12 per cento da parte dei conservatori delle ipoteche e dei procuratori del registro;

Decreta:

Art. 1.

Le conservatorie delle ipoteche e gli uffici misti del registro e delle ipoteche per la riscossione degli emolumenti, di cui alla lettera *A*, nn. 3, 4 e 5, della tabella *D*, allegata alla legge sulle tasse ipotecarie 30 dicembre 1923, n. 3272, debbono rilasciare ricevuta da staccarsi dal bollettario speciale mod. 72.

Il totale delle riscossioni risultanti da questo bollettario deve riportarsi in fine di mese sul registro mod. 70 e sul registro mod. 13.

Restano ferme le norme in vigore riguardanti la riscossione e la contabilizzazione degli altri emolumenti di cui alla citata tabella *D*.

Art. 2.

Il provento derivante dalla riduzione del 12 per cento disposta con la lettera *F* dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sugli emolumenti dei conservatori e sui proventi, utili e compensi diversi dei procuratori del registro deve versarsi alla fine di ogni bimestre.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(3023)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1931.
Nomina dei componenti il Comitato incaricato di dare parere sulle domande di esonero doganale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1930, n. 1835, concernente l'esonero doganale a favore delle nuove iniziative industriali;

Viste le designazioni delle Amministrazioni militari e della Confederazione generale fascista dell'industria;

Decreta:

Articolo unico.

A far parte del Comitato di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 27 dicembre 1930, n. 1835, oltre ad i componenti di diritto:

S. E. il Sottosegretario di Stato per le corporazioni, presidente, il direttore generale della produzione industriale e degli scambi, il direttore generale delle dogane e imposte indirette, sono chiamati i signori:

Colonnello cav. Mario Palcani, in rappresentanza dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Gr. uff. prof. Felice Guarneri, in rappresentanza della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Disimpegnerà l'ufficio di segreteria del Comitato il dott. cav. uff. Giuseppe Favia, consigliere nel Ministero, coadiuvato dal dott. cav. Enrico Lubrano, primo segretario nel Ministero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(1742)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1931.
Determinazione e riscossione dei contributi sindacali obbligatori dovuti dai piccoli affittuari di terre, inquadrati nella Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto 11 gennaio 1931, contenente la definizione dell'inquadramento di alcune categorie professionali;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare norme per l'applicazione dei contributi sindacali obbligatori a carico di quegli affittuari coltivatori diretti di terre che, in virtù del suindicato decreto, sono stati trasferiti dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;

Visti gli articoli 24 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e 119 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644;

Sentita la Commissione consultiva per la disciplina delle contribuzioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Gli affittuari coltivatori diretti di terre che, in forza del decreto Ministeriale 11 gennaio 1931 sono inquadrati nella Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, corrispondono il contributo sindacale obbligatorio in base al reddito di ricchezza mobile, con l'aliquota del due per cento su di esso.

L'accertamento e la riscossione del contributo si effettuano con le norme contenute negli articoli 35, 36, 37 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, in quanto applicabili.

Art. 2.

Gli affittuari di cui al precedente articolo che per qualsiasi ragione non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile corrispondono un contributo pari alla retribuzione media giornaliera dei lavoratori agricoli determinata dalla Commissione prevista dall'art. 39 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644.

L'accertamento e la riscossione si effettuano con le modalità e nei termini stabiliti per i mezzadri non iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile dal R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Art. 3.

Per i contributi già versati dagli affittuari di cui agli articoli precedenti a favore della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori si osserveranno le seguenti norme:

1° le Unioni provinciali dei Sindacati fascisti dell'agricoltura compileranno elenchi dei nomi degli affittuari rappresentati in forza del decreto Ministeriale 11 gennaio 1931 dai Sindacati dipendenti che saranno trasmessi ai Prefetti agli effetti dello storno dei contributi versati sul conto corrente postale delle Unioni dei Sindacati dell'agricoltura. Gli elenchi dovranno essere sottoposti al nulla osta delle Federazioni provinciali fasciste degli agricoltori. In caso di divergenza deciderà inappellabilmente il Prefetto. I nominativi iscritti negli elenchi di cui sopra saranno radiati dai ruoli dei contributi a favore della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

2° gli affittuari di terre inquadrati nella Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura sono esonerati dal versamento di ogni contributo sindacale per la rata in riscossione nel mese di aprile corrente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(1753)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2580/5 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Luigi fu Francesco e della fu Maria Zerial, nato a Cossovello il 7 febbraio 1879, residente a Comeno, fraz. Cossovello, n. 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Zollia Maria fu Martino, nata a Gabrovizza il 6 febbraio 1880, moglie;

Abram Albina, nata a Cossovello il 1° ottobre 1906, figlia;

Abram Dorotea, nata a Cossovello il 6 febbraio 1911, figlia;

Abram Benedetto nato a Cossovello il 13 dicembre 1912, figlio;

Abram Luigi, nato a Cossovello il 15 agosto 1914, figlio;

Abram Felicita, nata a Cossovello il 16 ottobre 1919, figlia;

Abram Mario, nato a Cossovello il 5 febbraio 1923, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1469)

N. 2580/4 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Don Filippo fu Antonio e di Paulin Maria, nato a Scherbina il 17 maggio 1871, residente a Comeno, fraz. Pliscovizza, n. 106, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1470)

N. 2580/68 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrosig Luigi fu Antonio e di Meden Anna, nato a Dolegna del Collio il 10 marzo 1867, residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ambrosig Giuseppina fu Pietro Urbancig, nata a Dolegna il 10 maggio 1872, moglie;

Ambrosig Agostino, nato a Dolegna il 13 aprile 1899, figlio;

Ambrosig Severino, nato a Dolegna il 4 maggio 1904, figlio;

Ambrosig Callisto, nato a Dolegna il 21 giugno 1908, figlio;

Ambrosig Matilde di Giuseppe Saurin, nata a Mernico il 12 luglio 1903, nuora;

Ambrosig Livia di Agostino e Matilde Saurin, nata a Dolegna il 29 maggio 1926, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1471)

N. 2580/66 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrosig Domenico fu Michele e fu Medeot Caterina, nato a Cormons il 5 settembre 1878, residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ambrosig Teresa fu Valentino Fior, nata a S. Pietro al Natisone il 18 ottobre 1883, moglie;

Ambrosig Giovanni fu Michele, nato a Cormons il 25 giugno 1886, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1472)

N. 2580/36 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abramic Andrea fu Andrea e fu Maria Abramic, nato a Boccavizza il 18 novembre 1862, residente a Ranziano, fraz. Biglia n. 180, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Abramic Maria fu Giuseppe Keber, nata a Boccavizza l'8 settembre 1882, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1473)

N. 2580/37 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Adamic Albino di Francesco e di Brezar Carolina, nato a Trieste l'8 ottobre 1906, residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Adami ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1474)

N. 11419/58.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Cociancig Cristina fu Matteo ved. Millovaz, nata a Cittanova il 23 febbraio 1882 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Canciani Cristina ved. Millo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1890)

N. 11419/57.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Boletig Antonio fu Andrea e fu Degannt Caterina, nato a Monfalcone il 2 gennaio 1855 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Bolletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Toffolo Maria fu Domenico, nata l'anno 1858, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1891)

N. 11419/78.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale

5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Benko Antonio fu Antonio e fu Orsola Vidrich, nata Ustie il 5 aprile 1875 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Benco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Feghiz Teresa fu Giovanni, nata il 22 marzo 1885, moglie;
2. Benko Anna di Antonio, nata il 27 aprile 1905, figlia;
3. Benko Antonio di Antonio, nato il 28 febbraio 1910, figlio;
4. Benko Francesco di Antonio, nato il 6 gennaio 1912, figlio;
5. Benko Alessandro di Antonio, nato il 27 aprile 1903, figlio;
6. Benko Giovanni di Antonio, nato l'8 marzo 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1892)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministero degli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1931, relativo all'approvazione della proroga fino al 10 maggio 1931 dell'accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11-24 luglio 1928; proroga conclusa mediante scambio di note avvenuto in Teheran tra il Regio Ministro d'Italia ed il Reggente il Ministero degli affari esteri persiano in data 10 novembre 1930.

(3026)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica di atti internazionali.

Il giorno 2 aprile 1931-IX, è stato proceduto in Ginevra al deposito presso il Segretariato generale della Società delle Nazioni delle ratifiche da parte del Regio Governo del Protocollo per la revisione dello statuto della Corte permanente di giustizia internazionale, e del Protocollo per l'adesione degli Stati Uniti d'America allo statuto della Corte medesima, stipulati in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati il 14 settembre 1929.

(3028)

Scambio di ratifiche tra l'Italia e la Germania.

In data 17 aprile 1931-IX si è proceduto in Roma allo scambio delle ratifiche tra l'Italia e la Germania dell'Accordo italo-germanico per la creazione ed il funzionamento dell'Istituto di biologia marina in Rovigno, firmato pure in Roma l'11 ottobre 1930.

(3027)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 110.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 10 dicembre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: De Maestri Eugenia fu Bernardo, vedova Manfredi — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro 2 — Capitale: L. 14.000, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 969 — Data: 10 gennaio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Paolucci Romolo fu Curzio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 (certificato d'usufrutto) — Rendita: L. 100, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 593 — Data: 22 ottobre 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Capurro Angelo fu Emanuele — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 (certificato di usufrutto) — Rendita: L. 31,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1930.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 aprile 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1625)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 88.

Media dei cambi e delle rendite

del 25 aprile 1931 - Anno IX

Francia	74.65	Oro	368.46
Svizzera	367.92	Belgrado	33.58
Londra	92.828	Budapest (Pengo)	3.327
Olanda	7.676	Albania (Franco oro)	368.50
Spagna	191.50	Norvegia	5.107
Belgio	2.658	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.548	Svezia	5.112
Vienna (Schillinge)	2.685	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.58	Danimarca	5.107
Romania	11.35	Rendita 3,50 %	72.70
Peso Argentino Oro	13.99	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	6.10	Rendita 3 % lordo	43.75
New York	19.096	Consolidato 5 %	83.95
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3,50 %	80.20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** **Elenco n. 40.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	183972	1930 —	Gaci *Carlanera* fu Neri, minore sotto la p. p. della madre Masoni Bianca fu Arturo ved. Gaci, moglie in seconde nozze di Egisto Merelli, dom. in Arezzo; con usufrutto a quest'ultima.	Gaci *Carluccia* fu Neri, minore ecc. come contro, con usufrutto come contro.
»	407449	1460 —	Caramelli Iris, *Adele*, Enzo, Camillo, Giorgio e Ledu fu Aristodemo, minori sotto la p. p. della madre Mazzoni Clementina fu Giacomo, ved. di Caramelli Aristodemo, dom. in Livorno.	Caramelli Iris, *Rita*, Enzo, Camillo, Giorgio e Leda fu Aristodemo, minori ecc. come contro.
»	493260	125 —	*Ferrara* Salvatore di *Sante*, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Messina.	*Ferraro* Salvatore di *Santi*, minore ecc. come contro.
3.50 % »	309659 371510	122,50 17,50	Risso *Clementina* fu Bartolomeo, moglie di Faridone Francesco, dom. in Bogliasco (Genova).	Risso *Maria-Emilia-Clementina*, fu Bartolomeo, moglie ecc. come contro.
»	291437	175 —	Risso *Maria-Clementina* fu Bartolomeo, moglie ecc. come la precedente.	(come sopra)
Cons. 5 %	119269	75 —	Toselli *Antonia* fu Pietro, ved. di Maffei Giovanni, domic. in Acqui (Alessandria).	Toselli *Maria-Antonia* fu Pietro, ved. ecc. come contro.
» »	105332 409982	550 — 500 —	Maffei Bernardo fu Giovanni, dom. in Acqui (Alessandria); con usuf. vitalizio a Toselli *Antonia* fu Pietro, ved. di Maffei Giovanni.	Intestate come contro, con usuf. vitalizio a Toselli *Maria-Antonia* fu Pietro, ved. ecc. come contro.
3.50 %	707133	262,50	Segre Bonina fu Anselmo, ved. di Fubini Giuseppe, dom. in Torino; con usuf. vitalizio a Sacerdote *Samuel* fu Graziadio.	Intestata come contro; con usuf. vitalizio a Sacerdote *Salvatore* fu Graziadio.
»	707134	262,50	Fubini Salvatore fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Segre Bonina fu Anselmo, ved. Fubini, dom. in Torino; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro, con usuf. vitalizio come la precedente.
Cons. 5 %	376082	600 —	Silvestro Ottavia di Pietro, moglie di Beraldi Candido, dom. in Costa d'Oneglia, frazione d'Imperia; con usuf. vitalizio a Silvestro *Maddalena* fu Lazzaro, ved. di Berardi Antonio, dom. in Costa d'Oneglia, frazione d'Imperia.	Intestata come contro, con usuf. vitalizio a Silvestro *Maria-Maddalena* fu Lazzaro, ved. ecc. come contro.
»	57210	190 —	Campodonico Alessandra fu Attilio, minore sotto la p. p. della madre *Frettoli* Ines fu Felice ved. Campodonico, dom. in Livorno; con usuf. vitalizio a *Frettoli* Ines fu Felice ved. Campodonico, dom. in Livorno.	Campodonico Alessandra fu Attilio, minore sotto la p. p. della Madre *Frittoli* Ines fu Felice ved. Campodonico, dom. in Livorno; con usuf. vitalizio a *Frittoli* Ines fu Felice, ved. ecc. come contro.
»	507397	115 —	Intestata e con usuf. come la precedente.	Intestata e con usuf. come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 aprile 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1644)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco N. 39).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % »	786651 785981	42 — 353,50	Quacchio *Bernardo* fu Stefano, dom. in Traversella (Torino).	Quacchio *Giovanni-Bernardo* fu Stefano, domiciliato in Traversella (Torino).
Cons. 5 %	398402	175 —	Dell'Amico Andreino fu Fortunato, minore sotto la p. p. della madre Dell'Amico Guglielma di *Giuseppe*, ved. di Dell'Amico Fortunato *e moglie in seconde nozze di Dell'Amico Emilio*, dom. in Bergiola Foscalina in comune di Carrara (Massa).	Dell'Amico Andreino fu Fortunato, minore sotto la p. p. della madre Dell'Amico Guglielma di *Eusebio o Giuseppe*, ved. di Dell'Amico Fortunato, dom. come contro.
» »	376919 122041	160 — 25 —	Ferrucci *Rosaria* fu Carlo, moglie di Iannone Alfonso fu Donato, dom. in Salerno. La prima rendita è vincolata.	Ferrucci *Raffaela* fu Carlo, moglie ecc. come contro. La prima rendita è vincolata.
Littorio Cons. 5 % » »	55881 55882 55883	1.000 — 1.000 — 1.000 —	Tricarico Maria di Gennaro, *nubile*, dom. in Napoli, vincolate.	Tricarico Maria di Gennaro, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Napoli, vincolate.
Cons. 5 % »	414947 414948	1.595 — 530 —	*Caretto* Adriano Giuseppe di Secondo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Asti (Alessandria). La seconda rendita è con usuf. a *Caretto* Secondo di Giuseppe, dom. in Asti.	*Carretto* Adriano Giuseppe di Secondo, minore ecc. come contro. La seconda rendita è con usuf. a *Carretto* Secondo di Giuseppe, dom. in Asti.
»	439432	1.120 —	*Garrassino* Vincenzo fu Bartolomeo, dom. in Santhià (Novara); con usuf. vitalizio a *Biej Anna* fu Lorenzo ved. di *Garrassino* Bartolomeo, dom. in Torino.	*Garassino* o *Garrassino* Vincenzo fu Bartolomeo, dom. in Santhià (Novara); con usuf. vitalizio a *Biey Margherita-Anna* fu Lorenzo, ved. di *Garassino* o *Garrassino* Bartolomeo, dom. in Torino.
Cons. 5 % » » » »	179920 179919 70167 74244 208407	6.000 — 7.480 — 1.450 — 235 — 4.315 —	Polli Giuseppe fu Fausto, interdetto sotto la tutela della moglie Volpi *Linda* fu Alessandro, dom. in Milano.	Polli Giuseppe fu Fausto, interdetto sotto la tutela della moglie Volpi *Teodolinda* fu Alessandro, dom. in Milano.
Prest. Naz. 5 %	12777	2.565 —	Polli Giuseppe fu Fausto, dom. in Mlano.	Intestata come la precedente.
3.50 % (1902)	34321	1.032,50	Beillard *Giuseppe* fu Cipriano, dom. in Cremona.	Beillard *Michele-Giuseppe* fu Cipriano, dom. in Cremona.
Cons. 5 % (1861)	1.020.581	1.080 —	Prister *Edgardo-Samuel*, Guido-Felice ed Ettore-Leone di Simone, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Gradisca dell'Isonzo; con usuf. vitalizio ad Angeli Augusta fu Felice moglie di Prister Simone.	Prister *Samuele-Edgardo*, Guido-Felice ed Ettore-Leone, ecc. come contro.
3.50 %	378950	332,50	Tucci *Paolina-Antonietta* fu Nicola, moglie di Pisani Francesco-Paolo fu Giuseppe-Nicola, dom. in Lauria (Potenza).	Tucci *Maria-Antonia-Paolina* fu Nicola, moglie ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 aprile 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1626)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* · ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.